



**DECRETO DELLA DIRIGENTE**  
**Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace**  
**Ufficio Giudici di Pace e Giustizia riparativa**

Modifica dell'attribuzione a giudici onorari di pace delle indennità di direzione e regionale di cui all'art. 1 e all'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 e successive modifiche e integrazioni.  
Cap. U02011.0000

**LA DIRIGENTE**

Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 "Istituzione del giudice di pace" e succ. mod. ed int.;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate";

Vista la legge regionale 2 maggio 1993, n. 9 "Norme sulla organizzazione amministrativa degli uffici del giudice di pace";

Vista la legge regionale 28 aprile 1995, n. 3 "Ulteriori disposizioni sull'organizzazione amministrativa degli uffici del giudice di pace ed altre norme in materia di personale";

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57 "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace";

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 "Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di Tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio";

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57";

Considerato quanto disposto, in relazione alla funzione di direzione d'ufficio svolta, dal comma 2 dell'art. 6 dell'anzidetto decreto legislativo n. 267 del 1992 e dall'art. 1 comma 1 dell'anzidetta legge regionale n. 3 del 1995;

Vista la legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 "Attribuzioni di indennità a favore dei Giudici di pace della Regione Trentino-Alto Adige", così come modificata dalla legge regionale 27 luglio 2017, n. 7 e dalla legge regionale 27 luglio 2021, n. 5;

Visto in particolare l'art. 1 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 e successive modificazioni che dispone al comma 1 la corresponsione al giudice di pace coordinatore o facente funzioni di una indennità mensile di euro 800,00, in relazione alla funzione di direzione d'ufficio svolta e al comma 1-bis la corresponsione al giudice di pace coordinatore o facente funzioni che svolge le funzioni di direttore d'ufficio anche presso altre sedi vacanti di una maggiorazione mensile dell'indennità di direzione, di cui al comma

1 del medesimo articolo di legge, pari ad Euro 400,00 per la copertura della prima ulteriore sede e pari a Euro 200,00 per la copertura della seconda ulteriore sede;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 5 novembre 2020, n. 162 con la quale le indennità di cui all'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 e succ. modif. sono rideterminate rispettivamente in euro 806,40, 403,20 e 201,60 in relazione alla variazione accertata dell'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio;

Vista la circolare n. 1 di data 13 dicembre 1999 che fornisce note esplicative in merito alla legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 "Attribuzioni di indennità a favore dei Giudici di pace della Regione Trentino-Alto Adige" e in particolare in riferimento all'art. 1 della legge sopraccitata prevede che in nessun caso può essere corrisposta più di una indennità di direzione e fatto salvo quanto disposto al comma 1-bis del medesimo articolo di legge, introdotto dall'art. 7, comma 1 lettera b) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7;

Visti i provvedimenti e da ultimo il decreto rep. n. 40-20/01/2025 della Dirigente della Ripartizione III in ordine all'indennità di direzione a giudici di pace coordinatori o facenti funzioni;

Visto in particolare l'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 così come modificato dall'art. 7 comma 1, lettera g) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7 il quale dispone la corresponsione di una indennità regionale pari ad euro 500,00 al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e ciò in relazione alle peculiari competenze e ai conseguenti impegni formativi aggiuntivi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 5 novembre 2020, n. 162 con la quale l'indennità di cui all'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 e successive modificazioni è rideterminata in euro 504,00 in relazione alla variazione accertata dell'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente;

Visti i provvedimenti e da ultimo il decreto rep. n. 40-20/01/2025 della Dirigente della Ripartizione III in ordine all'indennità regionale a giudici di pace;

Visto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Rovereto prot. n. 221/2025 di data 11 febbraio 2025 con cui *"dispone l'applicazione dell'avv. Marcello Mancini per le udienze penali presso l'ufficio del giudice di pace di Rovereto di cui assumerà altresì il coordinamento a decorrere dal 11 febbraio 2025 per un periodo di mesi 6"*.

Visto altresì il provvedimento del Presidente del Tribunale di Rovereto prot. n. 230/2025 di data 11 febbraio 2025 con cui *"dispone l'applicazione del dott. Raffaele Moschettino, giudice onorario in servizio al Tribunale di Rovereto, per le udienze civili presso l'ufficio del giudice di pace di Rovereto a decorrere dal 11 febbraio 2025 per un periodo di mesi 6"*.

Accertata pertanto la necessità di procedere alla modifica dei provvedimenti citati relativi all'attribuzione a giudici onorari di pace delle indennità di direzione e regionale di cui all'art. 1 e all'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 e successive modifiche e integrazioni, stabilendo:

1) con decorrenza 01 febbraio 2025:

la cessazione della corresponsione della maggiorazione dell'indennità di direzione pari ad euro 403,20 mensili al dott. Marcello Mancini, giudice onorario di pace coordinatore e quindi direttore d'ufficio della sede di Riva del Garda ma non più giudice onorario di pace coordinatore f.f. e direttore d'ufficio della sede di Rovereto;

2) con decorrenza 11 febbraio 2025:

- la corresponsione della maggiorazione dell'indennità di direzione pari ad euro 403,20 mensili al giudice onorario di pace coordinatore/direttore d'ufficio della sede di Riva del Garda dott. Marcello Mancini, quale giudice di pace coordinatore f.f. e quindi direttore d'ufficio della sede di Rovereto, presso la quale è destinato in applicazione per un periodo di mesi 6;

- l'attribuzione dell'indennità regionale di euro 504,00 mensili al dott. Raffaele Moschettino, giudice onorario in servizio al Tribunale di Rovereto ed applicato, con decorrenza 11.02.2025 per mesi 6, presso l'ufficio del giudice di pace di Rovereto.

Vista la legge regionale 20 dicembre 2024, n. 7 di approvazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025-2027;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 254 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi 2025-2027;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 255 di data 30 dicembre 2024 di approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025-2027;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 91 del 26 maggio 2021 e n. 107 del 7 giugno 2023 sulla determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, alle Dirigenti e ai Dirigenti, alle Direttrici e ai Direttori degli Uffici”;

### **decreta**

di modificare i provvedimenti in premessa citati relativi all'attribuzione a giudici onorari di pace delle indennità di direzione e regionale di cui all'art. 1 e all'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 e successive modifiche e integrazioni, stabilendo:

1) con decorrenza 01 febbraio 2025: la cessazione della corresponsione della maggiorazione dell'indennità di direzione pari ad euro 403,20 mensili al dott. Marcello Mancini, giudice onorario di pace coordinatore e quindi direttore d'ufficio della sede di Riva del Garda ma non più giudice onorario di pace coordinatore f.f. e direttore d'ufficio della sede di Rovereto

2) con decorrenza 11 febbraio 2025:

- la corresponsione della maggiorazione dell'indennità di direzione pari ad euro 403,20 mensili al giudice onorario di pace coordinatore/direttore d'ufficio della sede di Riva del Garda dott. Marcello Mancini, quale giudice di pace coordinatore f.f. e quindi direttore d'ufficio della sede di Rovereto, presso la quale è destinato in applicazione per un periodo di mesi 6;

- l'attribuzione dell'indennità regionale di euro 504,00 mensili al dott. Raffaele Moschettino, giudice onorario in servizio al Tribunale di Rovereto ed applicato, con decorrenza 11.02.2025 per mesi 6, presso l'ufficio del giudice di pace di Rovereto.

Alla relativa spesa si farà fronte con i fondi impegnati con decreto della Dirigente della Ripartizione III rep. n. 25-13/01/2025 sul cap. U02011.0000 dello stato di previsione della spesa 2025.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta giorni ai sensi degli art. 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito della Regione, ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e successive modifiche.

EMK/EB

LA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE III  
Dott.ssa Eva Maria Kofler  
*firmato digitalmente*

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso quest'Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).